

Le Criticità nell'Attività del Gestore della Crisi

A cura di: Dott. Jacopo Donatti, Dottore Commercialista ex Referente OCC in OCF

Quali sono i primi passaggi che deve fare un Gestore appena nominato?



I soggetti Interessati

Chi può accedere alla procedura di
Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento?

Normativa a confronto

- Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 155

Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267

Art. 1 Imprese Soggette al fallimento e al concordato preventivo

1 Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

2 **Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento** e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Art. 6 Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Art. 6 Finalità e definizioni

2. Ai fini del presente capo, si intende:

b) per "**consumatore**": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente [svolta](#).

Legge 27 gennaio 2012, n. 3

Art. 6 Finalità e definizioni

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "**sovraindebitamento**": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle [regolarmente](#);

Il sovraindebitato si presenta come Consumatore?

Lo è davvero?

- Approfondire con i dati nel fascicolo
- Annotarsi cosa chiedere all'incontro con il sovraindebitato

Se nell'analisi del fascicolo emergono dei debiti verso Iva,
Erario Ritenute, Irap o INPS, può essere considerato
consumatore il Sovraindebitato?



ASSOLUTAMENTE NO!

Verificare se l'istanza è stata presentata all'Organismo competente ai sensi dell'art. 9 c. 1



Dove è la sede principale della società o la residenza della persona fisica?

Art. 9

Deposito della Proposta

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi [pendenti](#).

Ed ora il Gestore cosa deve fare?

Analizzato il Fascicolo



Viene fissato l'incontro con il
Debitore

Durante il primo incontro dovrà essere chiesta, al sovraindebitato, la prima documentazione necessaria e opportuna

- Certificazione della Banca d'Italia – Centrale Rischi
- Certificato Centrale Rischi Finanziaria
- Elenco dei conti correnti, deposito titoli, depositi postali in essere alla data di richiesta di nomina del Gestore della Crisi
- Estratto conti correnti ultimi 5 anni
- Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (esempio vendita di una autovettura o di un immobile)

- Estratto di Ruolo dell'Agenzia della Riscossione (Ex Equitalia)
- Certificazione dei carichi pendenti richiesta all'Agenzia delle Entrate
- Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, etc. etc.
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (o CU)
- Elenco dei beni mobili registrati e dei beni immobili di proprietà

Dopo che il sovraindebitato ha portato la documentazione iniziare a comprendere:


- La storia del sovraindebitato
- La sussistenza della condizione di «insolvenza»
- La genesi del sovraindebitamento
- L'analisi dei debiti e della loro natura
- L'analisi dell'attivo

Ma è

sta

Perché lo richiede
implicitamente la normativa

Articoli Interessati



Art. 7

Presupposto di ammissibilità

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto (C.C. 245/2019) ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.

Art. 7

Presupposto di ammissibilità

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

Art. 7

Presupposto di ammissibilità

2. **La proposta non è ammissibile** quando il debitore, anche consumatore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Art. 8

Contenuto dell'Accordo o del Piano del Consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere **sottoscritta da uno o più terzi** che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Art. 8

Contenuto dell'Accordo o del Piano del Consumatore

3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

Art. 8

Contenuto dell'Accordo o del Piano del Consumatore

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Art. 9

Deposito della Proposta

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Art. 9

Deposito della Proposta

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Art. 9

Deposito della Proposta

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 9

Deposito della Proposta

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.


Art. 9

Deposito della Proposta

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.


CONCLUSIONI



Art. 7 Co. 2 d) – Presupposto di Ammissibilità

2 La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.



A
t
t
i
v
i
t
à

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Jacopo Donatti – Dottore Commercialista e Revisore Legale

*Donatti Associati Via della Cernaia 12 – 50129 Firenze
Tel. 055/470433 – jacopo@donatti.com*